Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì 29 febbraio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 29 FEBBRAIO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Istituto bancario San Paolo di Torino - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 1° al 5 febbraio 1960. — **Immobiliare unione commercianti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1960. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 1° al 13 febbraio 1960. — **La Torre - Società per azioni, in Palermo:** Rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari di L. 60.000.000. — **Industriale marittima sicula, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1960. — **Megara, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1960. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 6 all'11 febbraio 1960. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate dal 6 al 13 febbraio 1960. — **Lombardini - Fabbrica italiana motori, società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1960. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Premi sorteggiati il 14 febbraio 1960. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Manifatture pelliccerie Alfa, in Selvazzano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1960.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 24 febbraio 1960, alle ore 12,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Thomas Vincent Commins, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Irlanda.

(1057)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1960, n. 62.

Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Agli articoli 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: « è soppressa », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

b) al testo dell'art. 9 è anteposto il seguente comma: « Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento », e aggiunto il seguente ultimo comma: « Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

c) nell'art. 10, dopo le parole: « verificatisi dal 1° gennaio 1958 », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dalla data stessa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 12 febbraio 1960, n. 63.

Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (art. 13); 4 aprile 1953, n. 240 (art. 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (art. 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della legge 5 giugno 1951, n. 376, art. 13; della legge 4 aprile 1953, n. 240, art. 1; del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448,

art. 1 e della legge 17 aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, semprechè gli Istituti e gli Enti pubblici suddetti non abbiano già provveduto ad una generale revisione della carriera del proprio personale, mediante inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici, con provvedimenti successivi all'8 maggio 1945.

Tale estensione decorre agli effetti giuridici dalla data di cui alle disposizioni legislative sopra precisate emanate allo stesso titolo per i dipendenti dello Stato e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuazione di quanto disposto con i precedenti commi è subordinata all'avvenuta applicazione da parte dei rispettivi Istituti ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782 e 12 febbraio 1942, n. 196.

Art. 2.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge le carriere o i ruoli speciali, ove esistano comunque denominati (transitori, ad estinzione, temporanei, ecc.), diversi da quelli organici ordinari, sono equiparati, a parità di requisiti a suo tempo richiesti per l'inquadramento, ai ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e di attuazione, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1957, n. 1035.

Art. 3.

Al personale di cui ai precedenti articoli è assicurato lo sviluppo di carriera previsto dai rispettivi ordinamenti per il personale di ruolo di qualsiasi categoria e grado. I posti occupati nei singoli gradi dal personale inquadrato ai sensi della presente legge e quelli relativi alle successive promozioni sono considerati in soprannumero.

Art. 4.

Con deliberazione dei competenti organi, da sottoporre all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza, le Amministrazioni degli Istituti e degli Enti sopra indicati debbono adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'integrale applicazione delle norme sopra citate.

I dipendenti interessati, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi, dovranno presentare domanda nel termine di sei mesi dall'approvazione della deliberazione, di cui al primo comma del presente articolo.

Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti debbono deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1960, n. 64.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in contrada Serranova del comune di Carovigno (Brindisi).

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi e Ostuni in data 21 giugno 1957, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in contrada Serranova del comune di Carovigno (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 65.

Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica della circoscrizione territoriale, del mutamento della sede e del titolo della parrocchia di Santo Stefano e Sant'Anna, presso lo scalo ferroviario di Orvieto (Terni).

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Orvieto in data 26 luglio 1948, integrato con postilla senza data e con dichiarazioni del 17 ottobre e 17 novembre 1958, col quale, le parrocchie di San Martino ai Servi, di Santa Caterina V. e M. in frazione Botto, di Santa Mustiola in frazione Capretta, della Natività di Maria SS.ma in frazione Morrano, di San Giovanni Battista in frazione Bagni, tutte in comune di Orvieto, sono state dismembrate ed il territorio ad esse sottratto è stato unito alla parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in Orvieto (Terni), ed il Beneficio di quest'ultima parrocchia è stato trasferito nella Chiesa di Sant'Anna, presso lo scalo ferroviario di Orvieto, assumendo il titolo di Santo Stefano e Sant'Anna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle motosiluranti nn. « 424 », « 434 », « 461 », « 464 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto Presidenziale 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1951, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 210, concernente l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 1951, fra l'altro, delle GIS numeri « 811 », « 814 », « 824 » e « 834 »;

Visto il decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1953, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 78, col quale, fra l'altro, le unità suddette hanno assunto, dal 1° novembre 1952, la denominazione, rispettivamente, di motosiluranti numeri « 811 », « 814 », « 824 » e « 834 »;

Visto il decreto Presidenziale 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24, col quale, fra l'altro,

le unità suddette hanno assunto, dal 1° gennaio 1954, la denominazione, rispettivamente, di motosiluranti numeri « 461 », « 464 », « 424 » e « 434 »;

Considerato lo stato delle unità suddette, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi di ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza delle stesse;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le motosiluranti numeri « 424 », « 434 », « 461 » e « 464 » vengono radiate, dal 30 giugno 1959, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1960
Registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 190

(1039)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle torpediniere « Sirio » e « Cassiopea ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 21 giugno 1934, n. 1212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1934, concernente l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, fra l'altro, della torpediniera « Sirio »;

Visto il regio decreto 7 novembre 1935, n. 2571, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1936, concernente l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, fra l'altro, della torpediniera « Cassiopea »;

Considerato lo stato delle unità suddette, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi di ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza delle stesse;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le torpediniere « Sirio » e « Cassiopea » vengono radiate, dal 31 ottobre 1959, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1960
Registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 189

(1037)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960.

Composizione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1960-61.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro Presidenza n. 3, foglio n. 111, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della predetta Giunta per il biennio 1958-1959;

Considerato che — essendo scaduto il periodo di carica — occorre rinnovare la nomina dei componenti il Collegio su citato per il biennio 1960-1961;

Viste le designazioni fatte dagli organi competenti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 76, è composta per il biennio 1960-1961 come segue:

Presidente:

il Presidente del Tribunale di Aosta.

Membri effettivi:

Cucchiara dott. Giuseppe, direttore di sezione della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

Maina dott. Carlo, intendente di finanza di Aosta;

Berton not. Luigi e Canino avv. Antonio, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Membri supplenti:

di Renzo dott. Saverio, giudice del Tribunale di Aosta, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;

Rocco dott. Francesco, direttore di sezione della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

Amabile dott. Giovanni, vice intendente di finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

De La Pierre avv. Piero e Mochet geom. Flavio, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 279. — MASSIMO

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Italiana Calze « C.I.C. », con sede in Caronno Pertusella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa Italiana Calze « C.I.C. », con sede in Caronno Pertusella, dalle quali si rileva che l'ente suddetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa Italiana Calze « C.I.C. », con sede in Caronno Pertusella, costituita con atto 6 ottobre 1948 del notaio Lelio Ruggeri di Monza, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Siro Giani è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1040)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1960.
Classificazione tra le provinciali della strada di accesso al comune di Bassiano, in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 6 novembre 1956, n. 6/B-C, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che, dipartendosi dalla provinciale Ninfina alla progressiva km. 17+250, termina in corrispondenza del centro abitato di Bassiano;

Visto il voto favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 maggio 1959, n. 846, con il quale il predetto Consesso ha riconosciuto che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per la strada in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge per la classificazione tra le provinciali, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada che, dipartendosi dalla provinciale Ninfina alla progressiva km. 17+250, termina in corrispondenza del centro abitato di Bassiano, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

(1059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della Commissione per la riforma dell'ordinamento degli uscieri giudiziari

Con decreto Ministeriale 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960, è stata nominata una Commissione con l'incarico di formulare proposte circa il coordinamento delle norme dell'ordinamento degli uscieri giudiziari, di cui al regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, e successive modificazioni, con quelle del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione predetta è composta come segue:

1) Gualtieri dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione in funzioni di direttore generale della Organizzazione giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia - *presidente*;

2) Conte dott. Guido, magistrato di cassazione in ff. di ispettore superiore presso il Ministero di grazia e giustizia - *membro*;

3) Martinelli dott. Carlo, magistrato d'appello in ff. di direttore dell'Ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia - *membro*;

4) Montesanti dott. Carlo, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia - *membro*;

5) Scola dott. Giacomo, vice prefetto ispettore - segretario particolare del Ministro per la grazia e giustizia - *membro*;

6) Giuliani Pasquale, cancelliere capo addetto al Ministero di grazia e giustizia - *segretario*;

7) Claudi Aldo, cancelliere di prima classe addetto al Ministero di grazia e giustizia - *segretario*.

La Commissione dovrà ultimare i lavori entro il 30 giugno 1960.

La spesa relativa graverà sul capitolo 13 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-1960.

(1063)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1959, n. 15200/3201, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1960, registro n. 4 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania di un mutuo di L. 452.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1062)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « chimica fisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova, è vacante la cattedra di « chimica fisica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1064)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2636 in data 19 febbraio 1960, l'avv. Domenico Jandolo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(1086)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1960

1 Dollaro USA	621,105
1 Dollaro canadese	652,85
1 Franco svizzero	143,179
1 Corona danese	89,984
1 Corona norvegese	86,90
1 Corona svedese	120,01
1 Fiorino olandese	164,75
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,57
1 Lira sterlina	1741,25
1 Marco germanico	148,956
1 Scellino austriaco	23,898

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 giugno 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio (Agrigento) e mette la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del sopra citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 11 luglio 1953, col quale l'avv. Giuseppe De Gregorio è stato nominato commissario liquidatore della suddetta Azienda;

Considerato che il predetto avv. De Gregorio ha declinato l'incarico affidatogli e occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il rag. Calogero Veneziano, nato a Sciacca il 12 febbraio 1918, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Giuseppe De Gregorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(998)

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 novembre 1954, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento) e mette lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 19 novembre 1954, relativo alla nomina del cav. Alfonso Schipani a commissario liquidatore e dei signori avv. Carmine Antonio Malatuni, avv. Innocenzo De Bellis e avv. Gennaro Francesco Papa a componenti il Comitato di sorveglianza del Monte predetto;

Considerato che i cennati nominativi hanno declinato il mandato loro affidato e che occorre pertanto provvedere alle conseguenti sostituzioni,

Dispone:

L'avv. Gennaro Francesco Papa è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento) ed i signori prof. Giovanni Colantuoni, dott. Luigi Russo e dott. Pasquale Russo sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza del Monte stesso con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori: cavaliere Alfonso Schipani, avv. Carmine Antonio Malatuni, avv. Innocenzo De Bellis e avv. Gennaro Francesco Papa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(1050)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 25 luglio 1939, col quale fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento) e la stessa fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 6 dicembre 1945, col quale il dott. Guido Gueli fu nominato commissario liquidatore della predetta Azienda;

Considerato che il dott. Gueli ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonio Miseria, nato a Raffadali il 1° marzo 1920, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Guido Gueli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(1000)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 novembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 24 novembre 1936, relativo alla nomina del dott. Ottavio Giriodi a commissario liquidatore della predetta Azienda;

Considerato che il dott. Giriodi ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Alberto Giletta, nato a Saluzzo il 7 agosto 1893 è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(1001)

Nomina dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giacomo » di Villarosa (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 364, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 marzo 1942, col quale è revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giacomo » di Villarosa (Enna), la quale è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 7 marzo 1942, col quale i signori dott. Giovanni Agnello e ing. Antonio Scelfo furono nominati componenti il Comitato di sorveglianza;

Considerato che i predetti componenti sono deceduti e che occorre pertanto provvedere alla nomina di due altri componenti il su cennato Comitato;

Dispone:

I signori Michele Gallina e dott. Sergio Fantasia sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giacomo» di Villarosa (Enna) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(1027)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1960 un concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quelle delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo, quelle indicate come materie di cultura tecnica,

per le scuole tecniche agrarie e industriali e le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia e la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Div. I. e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi coloro che abbiano già fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. L'esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'Istituto presso cui l'insegnante presta servizio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi sopra specificati entro il termine stesso.

Art. 4.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1959-60 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o della istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario e tenuto a presentare al Ministero - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nell'istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 900.000, graverà sul cap. 128 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1960
Registro n. 7 *Pubblica istruzione, foglio n.* 219

(1066)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi a centotrentaquattro posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti di istruzione tecnica industriali ed agrari ed a novantacinque posti di vice segretari economi negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, con Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione n. 4, in data 28 gennaio 1960, sono stati pubblicati i risultati dei seguenti concorsi, indetti con decreto Ministeriale 10 settembre 1957:

concorsi per esami a centotrentaquattro posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti di istruzione tecnica industriali ed agrari;

concorso per esami a novantacinque posti di vice segretari economi negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica.

(1055)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Messina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 dicembre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Messina;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1960, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Messina, nell'ordine appresso indicato:

1. Labianca dott. Cosimo . . . . punti 88,83 su 132
2. L'Abbadessa dott. Giuseppe . . » 84,97 »
3. Perta dott. Angelo . . . . » 83,24 »
4. Polazzi dott. Tito . . . . . » 82,83 »
5. Del Bene dott. Giovanni . . . » 82,59 »
6. Ferrari dott. Gino . . . . . » 82,51 »
7. Fraiese dott. Vittorio . . . . » 81,50 »
8. Roccella dott. Davide . . . . » 81,12 »
9. Ferraro dott. Domenico . . . » 77,31 »
10. Romano dott. Antonio . . . . » 77,26 »
11. De Gaetano dott. Giuseppe . . » 76,16 »
12. Menduni dott. Attilio . . . . » 75,86 »
13. De Lisi dott. Leonardo . . . » 74,52 »
14. Rianò dott. Enrico . . . . » 74,27 »
15. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 73,58 »
16. Napolino dott. Francesco . . . » 72,87 »
17. La Cola dott. Emilio . . . . » 72,71 »
18. Veneroso dott. Giuseppe . . . » 68,95 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(1054)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.